

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2021/1277 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2021

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui rilevava con crescente preoccupazione che la grave crisi finanziaria, economica, sociale e politica radicata in Libano aveva continuato ad aggravarsi nei mesi precedenti, constatando che la popolazione libanese è la prima a risentire delle crescenti difficoltà nel paese.
- (2) Il Consiglio ha sottolineato l'urgente necessità che le autorità libanesi attuino riforme al fine di ripristinare la fiducia della comunità internazionale. Ha affermato che l'Unione è pronta ad appoggiare le riforme, ma che il processo di riforma deve essere guidato dal Libano. Il Consiglio ha invitato le autorità libanesi ad attuare i loro impegni precedenti, compresi quelli assunti nel contesto della conferenza CEDRE nell'aprile 2018, che godono dell'appoggio del gruppo internazionale di sostegno al Libano (che riunisce le Nazioni Unite e i governi di Cina, Francia, Germania, Italia, Federazione russa, Regno Unito e Stati Uniti, insieme all'Unione europea e alla Lega araba) e di altri membri della comunità internazionale (fra cui la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale). Il Consiglio ha altresì invitato le autorità libanesi a realizzare con urgenza riforme basate sugli accordi raggiunti dopo l'esplosione del 4 agosto 2020 da parte di tutti i leader politici libanesi e volti a colmare le divergenze politiche a sostegno delle riforme. Tali riforme comportano, in particolare, riforme economiche e di governance significative e profonde al fine di ripristinare la stabilità economica, migliorare l'erogazione dei servizi pubblici, far fronte ai crescenti livelli di povertà, ridurre le disuguaglianze, rendere sostenibili le finanze pubbliche, ripristinare la credibilità del settore finanziario, assicurare l'indipendenza del potere giudiziario, garantire il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, combattere la corruzione e rispondere alle legittime aspirazioni espresse pacificamente dal popolo libanese. Il Consiglio ha inoltre espresso il suo sostegno al programma di riforma, ripresa e ricostruzione (3RF) per «ricostruire un Libano migliore» ispirato ai principi di trasparenza, inclusione e responsabilità.
- (3) Il 3RF, avviato dall'Unione, dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale nel dicembre 2020, è co-gestito dal governo libanese. Inoltre, il piano finanziario per la ripresa dell'aprile 2020 è stato approvato dal Consiglio dei ministri libanese ed è stato accolto con favore dalla comunità internazionale. Inoltre, il gruppo internazionale di sostegno, in una dichiarazione congiunta del 23 settembre 2020, ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto da tutti i leader politici libanesi su una tabella di marcia globale per le riforme con un calendario di attuazione in linea con i loro impegni precedenti, compresi quelli assunti nel contesto della conferenza CEDRE del 2018, e che godono dell'appoggio del gruppo internazionale di sostegno e di altri membri della comunità internazionale.
- (4) Nelle sue conclusioni del 7 dicembre 2020, il Consiglio ha continuato a esortare il governo, provvisorio dall'agosto 2020, ad agire rapidamente e con determinazione entro i limiti costituzionali, ma ha rilevato che solo un governo funzionale potrebbe attuare pienamente un programma sostenuto appieno dal parlamento libanese che comprenda impegni di riforma precisi, credibili e con vincoli temporali per affrontare le difficoltà del Libano. Ha invitato pertanto tutti i portatori di interessi e le forze politiche libanesi ad appoggiare l'urgente formazione, in Libano, di un governo di missione credibile, responsabile e in grado di attuare le riforme necessarie.

- (5) Dal 7 dicembre 2020 il Consiglio ha ripetutamente espresso seria preoccupazione per l'aggravarsi della situazione in Libano. Non si riscontrano progressi nel processo di formazione del governo, malgrado i ripetuti appelli dell'Unione e di altri pertinenti soggetti internazionali alle forze politiche e ai portatori di interessi libanesi affinché agiscano nell'interesse nazionale e non ritardino ulteriormente la formazione di un governo nel pieno dei suoi poteri in grado di soddisfare i bisogni urgenti del paese e di attuare riforme fondamentali. Sono trascorsi più di undici mesi dalle dimissioni del precedente governo nell'agosto 2020 e nove mesi dalla nomina, nell'ottobre 2020, di un nuovo primo ministro designato da parte del parlamento libanese, che si è ritirato nel luglio 2021.
- (6) Nel frattempo, la situazione economica, sociale e umanitaria in Libano seguita a peggiorare e la popolazione continua a soffrire. Nella sua relazione «Lebanon Economic Monitor», del giugno 2021, la Banca mondiale ha constatato che il Libano sta attraversando una depressione economica grave e prolungata, che probabilmente sarà classificata tra i più gravi episodi di crisi a livello mondiale dalla metà del XIX secolo. La Banca mondiale ha definito la crisi una «depressione deliberata», con risposte politiche inadeguate a causa della mancanza di consenso politico su iniziative politiche efficaci. La Banca mondiale ha constatato che più della metà della popolazione si trova probabilmente al di sotto della soglia di povertà nazionale, che il tasso di disoccupazione è in aumento e che una percentuale crescente di famiglie ha difficoltà ad accedere ai servizi di base, compresa l'assistenza sanitaria. Secondo la Banca mondiale il grave deterioramento dei servizi di base avrà implicazioni a lungo termine, fra cui migrazioni di massa, perdita di apprendimento, scarsi risultati in ambito sanitario e assenza di adeguate reti di sicurezza. La Banca mondiale ha stimato che sarà molto difficile porre rimedio al danno permanente arrecato al capitale umano e che ciò ha forse reso unica la crisi del Libano rispetto ad altre crisi mondiali. La Banca mondiale osserva inoltre che le condizioni socioeconomiche sempre più drammatiche rischiano di produrre carenze sistemiche a livello nazionale, con un crescente livello di attenzione rispetto ai fattori che potrebbero innescare tensioni sociali e senza un chiaro punto di svolta all'orizzonte.
- (7) La popolazione libanese sta pagando un prezzo eccezionalmente elevato a causa dell'inerzia dei leader politici del paese. L'attuale crisi economica, sociale, umanitaria e politica rappresenta una grave minaccia per la stabilità e la sicurezza del Libano, con possibili ripercussioni sulla stabilità e sulla sicurezza dell'intera regione.
- (8) L'Unione è pronta a ricorrere a tutti i suoi strumenti strategici per contribuire a una risoluzione durevole dell'attuale crisi e per rispondere a un ulteriore deterioramento della democrazia e dello Stato di diritto in Libano, nonché della sua situazione economica, sociale e umanitaria. Considerata la gravità della situazione, è opportuno adottare un quadro relativo a misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche, responsabili di pregiudicare la democrazia o lo Stato di diritto in Libano, nonché nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati.
- (9) Tali misure restrittive mirate perseguiranno gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e contribuiranno all'azione dell'Unione per consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del TUE. La loro applicazione deve essere coerente con l'articolo 3, paragrafo 5, del TUE, in particolare contribuendo alla pace e alla sicurezza, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, alla tutela dei diritti umani, nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
- (10) Pongono una minaccia alla democrazia e allo Stato di diritto le persone che ostacolano o pregiudicano il processo politico democratico contrastando in modo persistente la formazione di un governo oppure ostacolando o pregiudicando gravemente lo svolgimento di elezioni, in particolare le prossime elezioni generali in Libano, previste per il maggio 2022. Tali persone promuovono i loro interessi di parte, siano essi personali o specifici della loro comunità o del loro gruppo politico, a scapito dell'interesse pubblico libanese, in particolare tentando di abusare delle norme che regolano l'associazione delle forze politiche per la formazione di un governo, allo scopo di impedire la formazione di un nuovo governo e mantenere lo status quo. L'atto di ostacolare o pregiudicare le elezioni potrebbe essere incluso fra gli atti che pongono una minaccia alla democrazia e allo Stato di diritto.
- (11) Pongono una minaccia alla democrazia e allo Stato di diritto anche le persone che ostacolano l'attuazione di piani sostenuti dai soggetti internazionali pertinenti e volti a migliorare la responsabilità e la buona governance nel settore pubblico o l'attuazione di riforme economiche fondamentali, anche nei settori bancario e finanziario. Si

tratta in particolare delle riforme a favore delle quali le autorità libanesi si sono impegnate e che godono del sostegno dell'Unione e di altri soggetti internazionali pertinenti. Si è verificata un'omissione sistematica nell'attuazione di tali riforme e di adottare sufficienti misure credibili contro la corruzione e l'evasione fiscale, nonché di adottare una legge sul controllo dei capitali e altre misure per garantire la trasparenza e la piena responsabilità nei confronti del popolo libanese.

- (12) Pongono inoltre una minaccia alla democrazia e allo Stato di diritto le persone che commettono gravi illeciti finanziari, fra cui la corruzione e l'esportazione non autorizzata di capitali. Gli illeciti finanziari all'interno del sistema politico e istituzionale costituiscono un problema sistemico alla base dell'attuale crisi economica, sociale, umanitaria e politica. I soggetti coinvolti in illeciti finanziari, o che ne traggono personalmente vantaggio, hanno una grande responsabilità nella drammatica situazione socioeconomica e umanitaria che la popolazione libanese si trova ad affrontare.
- (13) Il Consiglio ricorda che il Libano è parte della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003 e che le autorità libanesi hanno assunto impegni anche nella lotta contro la corruzione, in particolare in occasione della conferenza CEDRE del 2018, nonché a titolo del piano finanziario per la ripresa dell'aprile 2020 e della tabella di marcia globale per le riforme del settembre 2020.
- (14) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di:
 - a) persone fisiche responsabili di compromettere la democrazia o lo Stato di diritto in Libano mediante una delle azioni seguenti:
 - i) l'ostacolare o pregiudicare il processo politico democratico contrastando in modo persistente la formazione di un governo ovvero ostacolando o pregiudicando gravemente lo svolgimento di elezioni;
 - ii) l'ostacolare o pregiudicare l'attuazione dei piani approvati dalle autorità libanesi e sostenuti dai soggetti internazionali pertinenti, inclusa l'Unione, e volti a migliorare la responsabilità e la buona governance nel settore pubblico o ad attuare riforme economiche fondamentali, anche nei settori bancario e finanziario compresa l'adozione di una normativa trasparente e non discriminatoria sull'esportazione di capitali;
 - iii) gravi illeciti finanziari in materia di fondi pubblici, nella misura in cui gli atti in questione sono coperti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e l'esportazione non autorizzata di capitali;
 - b) persone fisiche associate a persone designate ai sensi della lettera a);

elencate nell'allegato.

I piani di cui alla lettera a), punto ii), sono i piani di riforma presentati nella conferenza CEDRE del 2018, il piano finanziario per la ripresa dell'aprile 2020, la tabella di marcia globale per le riforme del settembre 2020 e il programma di riforma, ripresa e ricostruzione (3RF) del Libano del dicembre 2020,

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:
 - a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
 - b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest'ultima;

- c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
 - d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresa la promozione della democrazia e dello Stato di diritto in Libano.
7. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario.
8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da:
- a) persone responsabili di compromettere la democrazia o lo Stato di diritto in Libano mediante una delle seguenti azioni:
 - i) l'ostacolare o pregiudicare il processo politico democratico contrastando in modo persistente la formazione di un governo ovvero ostacolando o pregiudicando gravemente lo svolgimento di elezioni;
 - ii) l'ostacolare o pregiudicare l'attuazione dei piani approvati dalle autorità libanesi e sostenuti dai soggetti internazionali pertinenti, inclusa l'Unione, e volti a migliorare la responsabilità e la buona governance nel settore pubblico o ad attuare riforme economiche fondamentali, anche nei settori bancario e finanziario compresa l'adozione di una normativa trasparente e non discriminatoria sull'esportazione di capitali;
 - iii) gravi illeciti finanziari in materia di fondi pubblici, nella misura in cui gli atti in questione sono coperti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e l'esportazione non autorizzata di capitali;
 - b) persone fisiche o giuridiche associate alle persone designate ai sensi della lettera a);
- elencati nell'allegato.

I piani di cui alla lettera a), punto ii), sono i piani di riforma presentati nella conferenza CEDRE del 2018, il piano finanziario per la ripresa dell'aprile 2020, la tabella di marcia globale per le riforme del settembre 2020 e il programma di riforma, ripresa e ricostruzione (3RF) del Libano del dicembre 2020,

2. Nessun fondo o risorsa economica sono messi, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato o destinati a loro vantaggio.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o
- e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.

5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto o accordo concluso, o un obbligo sorto, prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

- c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati o messi a disposizione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni dal Libano.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dall'autorizzazione.

Articolo 4

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), redige e modifica l'elenco di cui all'allegato.
2. Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, oppure attraverso la pubblicazione di un avviso, offrendo alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni.
3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati.

Articolo 5

1. Nell'allegato sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Nell'allegato figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere: i nomi e gli pseudonimi; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il numero del passaporto e della carta d'identità; il genere; l'indirizzo, se noto; la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 6

1. Il Consiglio e l'alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
 - a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato;
 - b) per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell'allegato.
2. Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.

3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 7

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

Articolo 8

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 9

La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2022 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Nel riesaminare le misure restrittive adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), il Consiglio tiene conto, ove opportuno, se le persone in questione sono oggetto o meno di procedimenti giudiziari in relazione ai comportamenti per i quali sono state inserite nell'elenco.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

*ALLEGATO***Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2**

[...]
